

Rapporto

numero

6400 R

data

16 novembre 2010

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 14 settembre 2010 concernente l'iniziativa popolare generica del 29 gennaio 2009 "Per il risparmio energetico e la riconversione energetica degli alloggi"

1. INTRODUZIONE

Il messaggio no. 6400 del Consiglio di Stato presenta un controprogetto all'iniziativa popolare del 29 gennaio 2009 "Per il risparmio energetico e la riconversione energetica degli alloggi", tramite una modifica della Legge energia.

Lo stesso messaggio riassume in maniera molto esaustiva e completa i temi prioritari di legislatura concernenti la politica energetica cantonale, i cui indirizzi saranno ribaditi e rafforzati dal Piano energetico cantonale (PEC), all'interno del quale si inserisce il controprogetto all'iniziativa popolare generica "Per il risparmio e la riconversione energetica degli alloggi" depositata il 29 gennaio 2009.

L'importante tematica della politica energetica cantonale è materia di competenza della Commissione speciale energia, che si sta occupando della proposta di modifica della Legge cantonale sull'energia presentata dal Consiglio di Stato quale controprogetto a due iniziative parlamentari presentate in forma elaborata da Graziano Pestoni e cofirmatari per il PS e da Eros N. Mellini per la Commissione medesima. Il controprogetto, a cui aderisce la Commissione energia (messaggio no. 6344 del 20 aprile 2010), è volto a regolare la procedura d'adozione, gli scopi e altre questioni formali concernenti il futuro PEC.

La messa in atto della politica energetica definita dal PEC implica la definizione periodica di programmi di incentivi finanziari, ma attualmente manca una base legale che regoli lo stanziamento periodico di crediti quadro destinati a una politica energetica integrata e duratura. Il messaggio no. 6400 si prefigge di colmare questa lacuna creando nel contempo la base legale necessaria all'attuazione del controprogetto all'iniziativa popolare "Per il risparmio e la riconversione energetica degli alloggi", come spiegato in entrata.

L'iniziativa popolare, così come il relativo controprogetto del Consiglio di Stato, è stata invece attribuita dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio alla Commissione della gestione e delle finanze, avendo, quale obiettivo principale, la richiesta di creazione di un fondo per il sostegno finanziario del risparmio energetico e della riconversione energetica verso l'uso di energie rinnovabili degli immobili abitativi esistenti nel Cantone Ticino di proprietà pubblica e privata, alimentato, per un minimo di 10 anni, da almeno metà dei proventi versati annualmente al Cantone dall'Azienda elettrica ticinese.

Entrambi gli oggetti (controprogetto del Consiglio di Stato all'iniziativa popolare e controprogetto del Consiglio di Stato alle iniziative parlamentari elaborate presentate da Pestoni e cof. per il PS e da Mellini per la Commissione speciale energia) regolano aspetti formali attraverso la medesima legge, la Legge sull'energia. Perciò la Commissione della gestione e delle finanze giudica opportuna, per unità di materia, la trattazione dei due oggetti nella medesima sessione plenaria del GC - verosimilmente alla fine di novembre - limitandosi ai soli aspetti formali in modo da predisporre gli strumenti legali necessari all'attuazione della politica energetica.

2. L'INIZIATIVA POPOLARE E IL CONTROPROGETTO

Attraverso la creazione del fondo gli iniziativaisti propongono di sostenere:

- progetti volti a risparmiare energia negli alloggi e progetti volti a sostituire vettori energetici fossili con energie rinnovabili, privilegiando i progetti più interessanti dal profilo del rapporto investimento/risultato e ritenuto che per gli immobili con alloggi in locazione esso debba essere sufficiente a rendere l'operazione almeno finanziariamente neutra per gli inquilini;
- la formazione specifica in ambito di risparmio e riconversione energetica dei collaboratori delle imprese ticinesi del settore edile e il sostegno di progetti nei quali operano imprese ticinesi competenti.

La Commissione della gestione e delle finanze ha condiviso senza esitazione i principi e gli obiettivi contenuti nell'iniziativa popolare. Il Consiglio di Stato, oltre a manifestare la medesima condivisione, ha dichiarato di ritenere già realizzati, attraverso la proposta di Piano energetico cantonale, i provvedimenti atti a raggiungerli. Ha dichiarato invece di non essere pronto ad aderire alla proposta di creazione di un fondo permanente alimentato, per un minimo di 10 anni, da almeno metà dei proventi versati annualmente al Cantone dall'Azienda elettrica ticinese. Interrogato su questo aspetto, il Consiglio di Stato ne spiega le ragioni, rinviando alla sua risposta del giugno del 2009 all'interrogazione di Giacomo Garzoli intitolata "Promozione delle energie rinnovabili in Ticino: non inventiamo l'acqua calda!". Essa sviluppa in esteso principi essenziali della gestione delle finanze pubbliche, spiegando i limiti derivanti dal fatto di vincolare entrate provenienti da AET, suscettibili di fluttuare nel tempo, alla realizzazione di determinati obiettivi programmatici, in un'ottica di scelte di priorità. Il Consiglio di Stato ha proposto in alternativa l'utilizzo dello strumento del credito quadro quadriennale (di competenza del Gran Consiglio) poiché permette di raggiungere gli obiettivi in maniera più mirata ed efficace.

Gli iniziativaisti hanno dichiarato il loro accordo all'utilizzo dello strumento del credito quadro a condizione di ottenere la garanzia della continuità della misura almeno per un periodo di 10 anni. Il Consiglio di Stato ha dato la disponibilità allo stanziamento di un importo di 50 mio sull'arco temporale di 10 anni.

Il presente messaggio predispone la base legale che regola lo stanziamento periodico di crediti quadro.

3. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La rinuncia a entrare nel merito, in questa sede, di aspetti finanziari di dettaglio lascia spazi supplementari di riflessione quanto alla periodicità dei crediti quadro e al loro importo, così come richiesto esplicitamente dagli iniziativaisti.

Infatti essi non si accontentano dell'annuncio da parte del Governo della presentazione di successivi messaggi per la richiesta di crediti quadro quadriennali. Essi pongono quale condizione al ritiro del loro atto popolare la manifestazione di un atto concreto, di cui il Governo è libero di scegliere la forma, a garanzia dello stanziamento dell'importo di 50 milioni di franchi sull'arco temporale di 10 anni.

Gli iniziativaisti suggeriscono ad esempio l'utilizzo dello strumento del credito complessivo di impegno (sul modello del credito stanziato per le aggregazioni) dell'importo di 50 mio sull'arco di 10 anni, da sciogliere in crediti quadro effettivi: il primo di 20 milioni di franchi per il quadriennio 2011-2014. Qualora il Governo avesse soluzioni migliori da proporre essi sarebbero pronti a valutarle e, qualora fossero soddisfatte le loro richieste, a ritirare l'iniziativa.

Al fine di poter concretizzare quanto richiesto dagli iniziativaisti e nel contempo lasciare al Governo la libertà di scegliere le modalità del credito quadro, la Commissione propone la seguente modifica dell'art. 8a (nuovo):

Art. 8a (nuovo)

¹I provvedimenti di promozione previsti dalla presente legge sono finanziati mediante un credito quadro di regola quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.

Con queste considerazioni e questa modifica, la Commissione ha deciso di accondiscendere alle richieste degli iniziativaisti, riservandosi di compiere valutazioni più approfondite a questo proposito in sede d'esame del messaggio per la richiesta del primo credito quadro.

4. CONCLUSIONI

Considerato quanto precede, la Commissione invita il Gran Consiglio ad accogliere il Disegno di legge allegato al messaggio.

Per la Commissione gestione e finanze:

Christian Vitta e Paolo Beltraminelli, relatori
Bacchetta-Cattori - Bertoli - Bignasca A. - Brivio -
Celio - Chiesa - Foletti - Ghisletta R. - Gobbi N. -
Jelmini - Lurati - Merlini - Orelli Vassere - Regazzi

Disegno di

LEGGE

cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa popolare generica del 29 gennaio 2009 "Per il risparmio energetico e la riconversione energetica degli alloggi",
- visto il messaggio 14 settembre 2010 n. 6400 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 16 novembre 2010 n. 6400 R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 è modificata come segue:

Art. 7

Il Cantone, in base agli obiettivi fissati dalla politica energetica definita nel Piano energetico cantonale e nei suoi periodici aggiornamenti, promuove mediante aiuti finanziari le campagne promozionali volte a favorire l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica) in particolare nel parco immobiliare, la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica attraverso reti di teleriscaldamento.

Art. 8a (nuovo)

¹I provvedimenti di promozione previsti dalla presente legge sono finanziati mediante un credito quadro di regola quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.

²La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.

³Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire eventuali ordini di priorità.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.